



COMUNE DI PORTO TOLLE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

ART. 1

(Fonti della Consulta)

1. Il presente Regolamento è redatto ai sensi della legge quadro nazionale sul volontariato (legge 11 agosto 1991 n. 266) e della legge regionale 30 agosto 1993 n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato".

ART. 2

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento si prefigge il compito di consentire alle organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale di proporre linee di intervento da attuarsi da parte dell'Amministrazione Comunale di Porto Tolle nelle Politiche per il Volontariato specificamente nei settori sociali, civili, ambientali e culturali per costruire una società più responsabile e più solidale.
2. In particolare saranno sviluppate linee d'intervento prioritarie:
 - a) nei servizi socio – sanitari e assistenziali;
 - b) nella tutela e miglioramento della qualità della vita e del diritto all'ambiente;
 - c) nella promozione della solidarietà;
 - d) nella tutela dei beni culturali e nella promozione della cultura;
 - e) nel soccorso e nella protezione civile;
 - f) nell'educazione.

ART. 3

(Modificazione del regolamento)

1. Con deliberazione dell'Assemblea dei Rappresentanti, approvata con il parere favorevole espresso da almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea, la Consulta può proporre all'Amministrazione la modifica del presente regolamento.
2. La modificazione o abrogazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento.

ART. 4

(Deposito del regolamento)

1. Copia del regolamento sarà depositata presso l'Ufficio Socio Sanitario e messa a disposizione a tutte le Associazioni del Volontariato operanti nel territorio Comunale.

ART. 5

(Integrazione del regolamento)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 6

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta costituisce lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra l'Ente Comune ed il mondo del volontariato;

2. La Consulta esprime le istanze provenienti dalla realtà del volontariato, individua e propone all'Assessore per le Politiche di Volontariato del Comune le finalità, le priorità e le modalità d'intervento nel settore del volontariato;

3. In particolare ha il compito di:

- stimolare interventi laddove venga rilevata assenza di iniziative o mancanza di risposte adeguate ai bisogni individuati;
- favorire la collaborazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni e progetti tra la realtà associazionistiche presenti nella realtà comunale e tra esse e l'Amministrazione Comunale;
- sollecitare e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento di operatori e animatori;
- favorire la stipula di convenzioni con Associazioni e Gruppi di Volontariato presenti nel territorio, nel quadro delle finalità dell'Assessorato al Volontariato;
- proporre all'Amministrazione Comunale e ad altri Enti Pubblici la messa a disposizione di strutture, strumenti e consulenze per promuovere ed agevolare nuove esperienze di aggregazione e di nuovo associazionismo, con particolare attenzione alle realtà di disagio nel territorio comunale;
- far conoscere e divulgare i temi e le problematiche sviluppati e discussi in sede di Consulta al fine di creare nuovi momenti di aggregazione per il solidarismo sociale sviluppando ogni rapporto originale nei settori socio- assistenziali, civili, ambientali e culturali;
- avvalersi, in talune occasioni, della collaborazione di esperti, tecnici e rappresentanti di Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed altri organismi come il CSV;
- favorire il metodo collaborativo tra i soggetti che operano nelle politiche del volontariato per la realizzazione di specifici interventi precisati all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;
- verificare e valutare l'attuazione delle indicazioni programmatiche, nella politica del volontariato stabilita dall'Amministrazione Comunale;
- favorire ogni iniziativa idonea per la stipulazione di Convenzioni con altri Comuni, la Provincia e la Regione onde attuare iniziative e servizi destinati a proseguire le finalità previste dall' art. 2, comma 2°, del presente Regolamento;
- deliberare in merito all'ingresso di nuove Associazioni e di eventuali esclusioni.

ART. 7

(Struttura della Consulta)

1. La Consulta è una struttura aperta, della quale dietro esplicita richiesta scritta, indirizzata al Presidente, possono far parte Associazioni, Organizzazioni e Gruppi che:
 - all'atto della presentazione della domanda operino con attività consolidata nel settore del volontariato, in modo continuativo e nell' ambito del territorio del Comune;
 - svolgano dette attività con finalità solidaristiche e senza scopo di lucro;
 - non siano sezioni od organizzazioni di partiti politici;
2. La domanda di partecipazione alla Consulta deve essere indirizzata all'Assessore per le Politiche del Volontariato e contenere:
 - il nominativo della persona formalmente incaricata a rappresentare l'Associazione, l'Organizzazione o il Gruppo, in tutti i suoi livelli di presenza territoriale a livello comunale (Sede, settore di intervento, recapito);
 - il nominativo del sostituto, designato con le stesse modalità;
 - lo statuto del gruppo (se esistente);
 - una breve presentazione delle attività svolte e programmate.

ART. 8

(Organi della Consulta)

1. Sono organi della Consulta:
 - Presidente
 - Assessore per le Politiche di Volontariato del Comune
 - Due Rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati dal Sindaco su designazione dei rispettivi gruppi
 - Consiglio direttivo
 - Assemblea

ART. 9

(Presidente della Consulta)

1. Il Presidente della Consulta e del Consiglio direttivo viene nominato alla prima riunione della Consulta.

ART. 10

(Composizione del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto dall'Assessore per le Politiche di Volontariato, dal Presidente e dai rappresentanti proposti dai gruppi di lavoro ed eletti dall'Assemblea fino ad un totale di 10.
2. Tale Consiglio ha la funzione di:
 - rendere operative le deliberazioni dell'Assemblea in base ai compiti specifici;
 - raccogliere, elaborare e rappresentare le eventuali istanze e le esigenze espresse dai gruppi di lavoro.
3. I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale.

ART. 11

(Composizione dell'Assemblea dei rappresentanti)

1. L'Assemblea della Consulta è costituita dai rappresentanti delle Associazioni, Organizzazioni e Gruppi.
2. All'interno della Consulta possono essere costituiti dei Gruppi di Lavoro in settori individuati della Consulta stessa in base alle priorità di intervento.
3. L'Assemblea dei Rappresentanti viene convocata, tramite lettera almeno due volte l'anno in via ordinaria e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta del comitato di coordinamento.

ART. 12

(Invitati all'assemblea e invitati permanenti)

1. Possono essere invitati alle Assemblee, con diritto di parola ma non di voto, secondo gli argomenti e su invito del Presidente:
 - rappresentanti e funzionari dell'Amministrazione;
 - gli assessori comunali nella cui sfera di competenza rientrano anche interventi rivolti nei settori indicati dal comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - rappresentanti di enti, associazioni ed organismi pubblici e privati;
 - esperti nelle materie trattate.

NORME TRANSITORIE

- 1 Per la prima seduta della Consulta saranno convocati i rappresentanti delegati da ogni Associazione, Organizzazione e Gruppo che operano con attività consolidata nel settore del volontariato, in modo continuativo e nell'ambito del territorio del Comune Comune di Porto Tolle.
- 2 Compito prioritario della Consulta sarà quello di definire le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento della sua attività.

Il presente Regolamento entra in Vigore 15 giorni dopo della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio che sarà eseguita ed intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.